



COMUNE DI CESENA

CODICE DELLE NORME REGOLAMENTARI IN MATERIA DI CONTRIBUTI, ALTRI BENEFICI ECONOMICI E PATROCINIO

Approvato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 33 del 03/04/2014 in vigore dal 19/04/2014 e modificato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 22/12/2022 in vigore dal 23/01/2023

INDICE

Articolo	
	CAPO I
	DISPOSIZIONI GENERALI DEL CODICE
1	Oggetto e finalità
2	Definizioni
3	Settori di intervento
4	Materie escluse dall'ambito di applicazione del codice
5	Controlli
6	Adempimenti in materia di trasparenza
7	Trattamento dei dati personali
	CAPO II
	CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI
8	Tipologie di intervento
9	Soggetti beneficiari
10	Criteri per la concessione di contributi e altri benefici economici
11	Modalità di concessione dei contributi ordinari
12	Modalità di concessione dei contributi ordinari
13	Modalità per la concessione dei contributi straordinari
14	Presentazione delle domande per la concessione dei contributi straordinari
15	Modalità di concessione di altri benefici economici
16	Rendicontazione e liquidazione
17	Obblighi dei soggetti beneficiari
18	Decadenza
	CAPO III
	CONTRIBUTI PER SPECIFICI AMBITI DI INTERVENTO
19	Istruttorie pubbliche per la progettazione comune
20	Contributi per progetti a sostegno della formazione professionale, dell'occupazione, della promozione del territorio e dell'agricoltura

- 21 Contributi per la realizzazione di interventi promossi dai consigli di quartiere per iniziative di partecipazione
- 22 Contributi destinati alle cooperative di garanzia e/o consorzi fidi per crediti al commercio, industria, artigianato, agricoltura e cooperazione
- 23 Contributi per manifestazioni ed iniziative di enti, associazioni, organizzazioni operanti in campo sociale
- 24 Partecipazione del comune alle spese per l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, sistemazione e ricostruzione delle

CAPO IV

PATROCINIO

- 25 Soggetti richiedenti e tipologia dei patrocini
- 26 Tipologia delle iniziative
- 27 Procedura per la richiesta del patrocinio
- 28 Concessione del patrocinio
- 29 Obblighi e comunicazioni
- 30 Responsabilità
- 31 Autorizzazioni

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 (OGGETTO E FINALITA')

1. Il Comune di Cesena, in ottemperanza ai principi dettati dalla Costituzione e dalle altre leggi in materia, riconosce tutte le forme di espressione autonoma e associata dei cittadini, come modalità di partecipazione democratica alla vita delle istituzioni e della società civile e come strumento di sostegno delle iniziative che rientrano nelle funzioni e negli obiettivi dell'Amministrazione e rispondono ad esigenze generali della comunità locale.

2. Le norme del presente codice sono finalizzate a garantire l'accertamento della sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per la concessione di contributi, benefici economici e patrocini, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento della Pubblica Amministrazione.

ART. 2 (DEFINIZIONI)

1. Ai fini del presente codice si intendono per:

a) **contributo**: l'erogazione di una somma di denaro a sostegno di attività, iniziative, progetti rientranti nelle funzioni istituzionali o nella programmazione dell'Amministrazione, attivati a favore della collettività in virtù del principio di sussidiarietà orizzontale previsto dall'art. 118 della Costituzione, senza controprestazione da parte del beneficiario;

b) altri **benefici economici**: l'attribuzione di benefici, diversi dalla erogazione di denaro, sotto forma di co-organizzazione o di concessione di strutture, locali e beni di proprietà o nella disponibilità dell'Amministrazione, funzionali allo svolgimento dell'iniziativa;

c) **patrocinio**: l'adesione del Comune a iniziative, attività o progetti di particolare rilevanza per la città e il suo territorio, ritenuti meritevoli di apprezzamento per le finalità perseguite, rivolti alla comunità locale e organizzati dai soggetti indicati nel capo quarto.

ART. 3 (SETTORI DI INTERVENTO)

1. La concessione di contributi, di altri benefici economici e del patrocinio è ammessa relativamente ai seguenti settori di intervento:

a) sociale e socio-sanitario, fermo restando quanto esplicitato all'art. 4 comma 1, lett. a);

b) istruzione, formazione professionale, sostegno all'occupazione e giovani;

c) cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici;

d) sport e tempo libero;

e) tutela dell'ambiente e del territorio;

f) protezione civile;

g) turismo;

h) promozione e valorizzazione del tessuto economico della città e delle produzioni locali;

- i) promozione, valorizzazione, innovazione e rilancio del centro storico cittadino e/o delle aree commerciali del territorio;
- l) valorizzazione della partecipazione;
- m) pari opportunità e sostegno alla pace;
- n) sviluppo e qualificazione dell'agricoltura.

ART. 4 (MATERIE ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DEL CODICE)

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano alle seguenti fattispecie:
 - a) sostegno alle persone fisiche che si trovano in particolari condizioni di disagio riguardanti l'area dell'assistenza sociale, la cui disciplina è prevista nel codice delle norme regolamentari in materia di servizi sociali, socio-sanitari e socio-abitativi;
 - b) interventi volti a garantire il diritto allo studio, ai sensi della Legge Regionale n. 26/2001, la cui disciplina è contenuta in apposito regolamento;
 - c) contributi concessi a favore di enti e società consortili di cui il Comune è socio;
 - d) quote associative;
 - e) esenzioni o altre agevolazioni tariffarie disciplinate in appositi regolamenti.

ART. 5 (CONTROLLI)

1. L'Amministrazione si riserva di effettuare controlli sulla documentazione presentata dai richiedenti, ai sensi del D.P.R. 445/2000.
2. L'Amministrazione comunale verifica, attraverso opportuni controlli, lo stato di attuazione delle attività che usufruiscono degli istituti previsti dal presente codice; in caso di accertate gravi inadempienze ovvero di utilizzazione dei contributi o degli altri benefici economici in modo non conforme alle finalità indicate nelle richieste, si procederà alla revoca degli stessi nonché al recupero delle somme già erogate.

ART. 6 (ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA)

1. Gli atti adottati in applicazione delle disposizioni di cui al presente codice sono pubblicati in conformità alla normativa vigente.
2. Sono altresì pubblicati gli atti con i quali sono determinati i criteri generali e le modalità cui l'amministrazione deve attenersi per la concessione di contributi, altri benefici economici, patrocini.

ART. 7 (TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI)

1. I dati personali raccolti in applicazione delle disposizioni di cui al presente codice saranno trattati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e con la modalità stabilita dalla normativa vigente.
2. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dall'art. 7 del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196.

CAPO II

CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

ART. 8 (TIPOLOGIE DI INTERVENTO)

1. Il presente capo disciplina le tipologie di intervento di seguito descritte:

- i contributi **ordinari** consistono nell'assegnazione annuale di contributi in denaro per sostenere la continuità di azione di associazioni, enti, istituzioni di particolare rilievo e tradizione ovvero di iniziative e manifestazioni di significativa importanza;
- i contributi **straordinari** vengono concessi a sostegno di progetti, manifestazioni o iniziative di particolare rilievo promossi da enti ed associazioni anche se beneficiari di contributi ordinari e la cui realizzazione e attuazione è legata a situazioni o avvenimenti peculiari;
- altri **benefici economici**: consistono nell'attribuzione di benefici diversi dalla erogazione di denaro così come definiti dall'art. 2 del presente codice.

ART. 9 (SOGGETTI BENEFICIARI)

1. Può accedere a contributi ed ai benefici di cui al presente regolamento ogni persona fisica o giuridica che intenda proporre una delle iniziative di cui all'art. 25.
2. Non è consentita l'erogazione di contributi, sotto alcuna forma, a favore di partiti e movimenti politici.
3. La Giunta comunale può altresì concedere benefici o contributi agli enti ecclesiastici della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato un'intesa ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, per le iniziative di cui all'art. 25.

ART. 10 (CRITERI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E ALTRI BENEFICI ECONOMICI)

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere concessi per attività, iniziative e progetti, nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) non devono essere in contrasto con le finalità, le politiche, i programmi e i progetti dell'Amministrazione comunale;
- b) devono essere concessi nell'ambito di iniziative a vantaggio della crescita e della valorizzazione della comunità locale, dell'immagine del Comune di Cesena, della capacità attrattiva, dello sviluppo e della sostenibilità del suo territorio e dell'ambiente;
- c) deve trattarsi di iniziative da realizzare nel territorio del Comune di Cesena o di iniziative svolte fuori dal territorio comunale ma rientranti nel quadro di manifestazioni di promozione dell'immagine del Comune e del suo prestigio culturale, storico e artistico;
- d) deve trattarsi di progetti che abbiano natura pubblica.

2. E' fatta salva la previsione di ulteriori e specifici criteri in aggiunta a quelli di cui al precedente comma, che si rendano necessari in relazione alla specificità dei settori di intervento, a condizione che siano comunque predeterminati nel bando e ne sia garantita la pubblicità, la trasparenza e l'informazione.

ART. 11 (MODALITA' DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI)

1. La Giunta Comunale, con l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, stabilisce per ciascun settore di intervento, le risorse destinate alla concessione di contributi.
2. Ogni anno, i servizi comunali competenti individuano, attraverso appositi bandi, gli ambiti di intervento e/o i settori di attività per i quali è possibile presentare domanda di contributo.
3. Nel bando deve essere indicato almeno:
 - a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
 - b) l'ambito di intervento/settore di attività per il quale è previsto il contributo;
 - c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
 - d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
 - e) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
 - f) le modalità e le tempistiche di erogazione del contributo;
 - g) le modalità e le tempistiche di rendicontazione, nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo art. 16, e di controllo delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate.
4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso il sito internet del Comune.
5. I contributi ordinari vengono concessi dal Dirigente del Settore competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti nel presente codice e nel bando.
6. Il Dirigente, col provvedimento di cui al comma precedente, può concedere, in relazione alle risorse disponibili, un contributo inferiore rispetto a quello richiesto.
7. Per la valutazione delle domande pervenute il Dirigente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nell'ambito di intervento oggetto di contributo.

ART. 12 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI ORDINARI)

1. Le domande per la concessione di contributi ordinari devono essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune entro il termine stabilito dai singoli bandi. La domanda deve essere sottoscritta dal soggetto richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione, e munita di norma, salva diversa indicazione contenuta nei singoli bandi, della seguente documentazione:
 - a) Relazione illustrativa della/e attività o iniziativa/e oggetto della domanda e dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi;
 - b) Bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile;
 - c) Relazione sull'attività sociale dell'ente o associazione svolta nell'anno precedente a quello cui si riferisce la richiesta di contributo;
 - d) Dichiarazione relativa ai contributi richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri soggetti pubblici e privati;
 - e) Eventuale richiesta di accesso ad altri benefici quali ad esempio l'accesso agevolato a sale e/o spazi/strutture comunali.

ART. 13 (MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI)

1. Il contributo straordinario è concesso con deliberazione della Giunta Comunale, su proposta del servizio competente per materia, a seguito di domanda presentata con le modalità di cui al successivo art. 14.
2. Nella fase di istruttoria della domanda il Dirigente competente deve osservare, oltre a quanto previsto dall'art.10, i criteri di rilevanza sociale e di interesse per l'intera comunità cittadina, di affidabilità soggettiva del soggetto richiedente, di validità oggettiva dell'attività per la quale è chiesto il contributo e di compatibilità dei contributi richiesti in relazione alle disponibilità finanziarie del Comune. L'istruttoria consiste altresì nella verifica della presenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi e delle condizioni di ammissibilità nonché nella valutazione della fattibilità tecnica ed economica dell'intervento. Il responsabile dell'istruttoria, ove necessario, può richiedere ulteriori elementi e/o integrazioni riferite ai documenti a corredo della domanda, assegnando un termine alla presentazione degli stessi.
3. Qualora la documentazione richiesta non pervenga entro il termine perentorio di cui sopra, viene pronunciata la decadenza della domanda e l'archiviazione della relativa pratica.
4. La delibera deve evidenziare, in modo chiaro:
 - a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente codice;
 - b) espressa motivazione in ordine alla meritevolezza dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale o motivazione dell'esclusione della concessione del contributo richiesto.
5. All'adozione degli atti successivi alla concessione del contributo provvede il Dirigente competente.

ART. 14 (PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI)

1. La domanda di assegnazione di contributo straordinario deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune dai soggetti di cui all'art. 9, di norma almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
2. La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente ovvero dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione e munita della seguente documentazione:
 - a) Relazione illustrativa dell'iniziativa oggetto della domanda, corredata di dettagliato preventivo delle spese e dei ricavi, con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza ed indicazione del contributo richiesto;
 - b) Dichiarazione relativa ai contributi richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri soggetti pubblici e privati;
 - c) Eventuale richiesta di accesso ad altri benefici quali ad esempio l'accesso agevolato a sale e/o spazi/strutture comunali.

ART. 15 (MODALITA' DI CONCESSIONE DI ALTRI BENEFICI ECONOMICI)

1. Il Comune può concedere ai soggetti di cui all'art. 9, per iniziative limitate nel tempo ed aventi finalità non commerciali, altri benefici economici così come definiti dall'art. 2, a seguito di presentazione di domanda da parte degli interessati.
2. La domanda, sottoscritta dal presidente o legale rappresentante dell'ente o associazione, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo del Comune, di norma almeno

20 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa e deve essere munita della seguente documentazione:

a) Relazione illustrativa dell'iniziativa oggetto della domanda con indicazione del grado di partecipazione che ci si attende da parte della cittadinanza e del beneficio richiesto;

b) Dichiarazione relativa ai benefici richiesti o eventualmente concessi per la medesima iniziativa da altri soggetti pubblici.

3. La concessione di tali benefici economici è disposta dai Dirigenti competenti per materia con determinazione dirigenziale, a seguito della verifica dei presupposti soggettivi di cui all'art. 9 e oggettivi di cui all'art. 10.

ART. 16 (RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE)

1. I beneficiari di contributi ordinari e straordinari devono presentare al servizio comunale competente:

a) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'attività/iniziativa per cui è stato concesso il contributo;

b) la rendicontazione delle spese distinte per singole voci;

c) copia delle fatture e dei documenti giustificativi di spesa, entrambi quietanzati.

2. In caso di contributo ordinario la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1, entro il termine indicato nel bando o nella determinazione dirigenziale, eventualmente prorogabile motivatamente, nonché la mancata effettuazione o la modifica non autorizzata dell'iniziativa stessa o dell'attività per cui è stato concesso il contributo, determina la decadenza da quest'ultimo.

3. In caso di contributo straordinario la mancata presentazione della rendicontazione di cui al comma 1, entro il termine di 60 giorni dalla conclusione dell'evento, eventualmente prorogabile motivatamente, nonché la mancata effettuazione o la modifica non autorizzata del programma dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo, determina la decadenza da quest'ultimo.

4. Il contributo concesso al medesimo soggetto per la stessa attività, non può superare la misura massima del 70% della spesa sostenuta dal richiedente.

5. In caso di realizzazione parziale o di modifica autorizzata dell'attività/iniziativa il contributo può essere liquidato in proporzione.

ART. 17 (OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi e gli altri benefici conseguiti esclusivamente per l'iniziativa per la quale i medesimi sono stati concessi.

2. I soggetti beneficiari sono altresì tenuti, ove previsto, secondo le modalità precisate nel bando, a:

a) impiegare, nell'espletamento dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, personale qualificato e idoneo anche rispetto alla tipologia dell'iniziativa e dell'utenza;

b) utilizzare come sede dell'iniziativa per la quale è richiesto il contributo o il beneficio, una struttura o uno spazio appropriato rispetto alla tipologia dell'attività e all'utenza e rispondente ad ogni requisito imposto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e pubblica incolumità;

c) utilizzare in conformità alla destinazione, custodire diligentemente e riconsegnare nello stato in cui sono stati messi a disposizione i beni mobili e immobili di proprietà dell'Amministrazione comunale o nella sua disponibilità;

d) valorizzare le buone pratiche di sostenibilità ambientale;

e) assicurare che le attività e le iniziative si svolgano in assenza di impedimenti per persone con disabilità o ne favoriscano l'accesso;

f) comunicare tempestivamente al Comune, ai fini dell'autorizzazione, le modifiche sostanziali dell'attività o dell'iniziativa soggetta a contributo.

5. La concessione delle forme di sostegno disciplinate dal presente codice non costituisce esonero od esenzione dagli obblighi tributari che i beneficiari sono tenuti a corrispondere in base alle leggi, ai regolamenti ed alle disposizioni dell'Amministrazione comunale.

6. La concessione di contributi ed altri benefici economici non costituisce esonero dall'obbligo di ottenere i permessi e le autorizzazioni previste dalla normativa vigente.

ART. 18 (DECADENZA)

1. Il Dirigente competente pronuncia la decadenza dal contributo, ovvero la sua riduzione proporzionale, provvedendo ove necessario al recupero totale o parziale delle somme già erogate, nei seguenti casi:

a) mancata presentazione della documentazione di cui all'art. 16;

b) presentazione di richiesta o rendicontazione sulla base di dichiarazione non veritiera;

c) in caso di modifiche non autorizzate al progetto originario;

d) mancato svolgimento dell'attività o dell'iniziativa per cui è stato concesso il contributo.

CAPO III

CONTRIBUTI PER SPECIFICI AMBITI DI INTERVENTO

ART. 19 (ISTRUTTORIE PUBBLICHE PER LA PROGETTAZIONE COMUNE)

1. Il Comune di Cesena, per affrontare specifiche problematiche o realizzare le iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lett. a), b), h), i) e l) del presente codice, indice istruttorie pubbliche per la progettazione comune, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti di cui all'articolo 9 presenti nel territorio.

2. L'istruttoria pubblica, condotta dal Dirigente di riferimento sulla base degli indirizzi definiti dalla Giunta Comunale, raccoglie le osservazioni e le proposte dei soggetti partecipanti e si conclude, sulla base delle disponibilità dichiarate e accordate, con la definizione di progetti d'intervento mediante forme e modalità condivise di collaborazione ivi compresa la possibilità di erogazione di contributi per favorire la realizzazione del progetto medesimo.

ART. 20 (CONTRIBUTI PER PROGETTI A SOSTEGNO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE, DELL'OCCUPAZIONE, DELLA PROMOZIONE DEL TERRITORIO E DELL'AGRICOLTURA).

1. I contributi per le attività e iniziative nei settori di intervento di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), h), i) e n) possono essere erogati oltre che con le modalità di cui al capo secondo anche a seguito di apposite proposte presentate da imprese, anche individuali, e associazioni di categoria a seguito di appositi bandi predisposti dai settori competenti.

ART. 21 (CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI PROMOSSI DAI CONSIGLI DI QUARTIERE PER INIZIATIVE DI PARTECIPAZIONE)

1. Il Dirigente del Servizio competente può erogare contributi per le attività e iniziative volte a favorire la partecipazione alla vita sociale, culturale e sportiva nell'ambito dei Quartieri a favore dei soggetti di cui all'art. 9 e con le modalità di cui al capo secondo del presente codice.

2. Il contributo è assegnato alle seguenti condizioni:

a) che sia destinato alla realizzazione di iniziative approvate dai Consigli di Quartiere nelle programmazioni annuali e/o dal Comitato per le iniziative di partecipazione nei Quartieri;

b) che l'importo richiesto per l'intervento o attività sia non superiore a € 3.000,00.

3. Il Dirigente, ove lo ritenga necessario, può richiedere uno specifico parere al Presidente di quartiere interessato in relazione ai progetti presentati.

4. La liquidazione dei contributi da parte del Dirigente è subordinata alla presentazione di specifiche relazioni di riscontro delle attività realizzate, debitamente vistate dai Presidenti dei Consigli di Quartiere, e alla verifica della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

ART. 22 (CONTRIBUTI DESTINATI ALLE COOPERATIVE DI GARANZIA E/O CONSORZI FIDI PER CREDITI AL COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA E COOPERAZIONE)

1. Il Dirigente del Servizio competente può erogare contributi finalizzati all'incentivazione dell'attività delle imprese commerciali, industriali, artigianali ed

agricole tramite il sostegno alle Cooperative e/o Consorzi Fidi di Garanzia Crediti al Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e Cooperazione.

2. I contributi potranno essere destinati:

a) all'abbattimento degli interessi sui finanziamenti bancari attivati dalle imprese associate con sede nel Comune di Cesena con particolare riferimento a quelle che assumono a tempo indeterminato nuovi dipendenti oppure che stabilizzano i propri occupati presenti in azienda, attraverso:

- la trasformazione dei contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato;
- l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori già presenti in azienda con qualifica di apprendisti o con contratti di lavoro a progetto;

b) al rafforzamento del fondo rischi del Consorzio o della Cooperativa beneficiaria.

3. Non sono ammesse destinazioni del contributo relative ad abbattimenti di interessi per investimenti relativi ad acquisto scorte, cessioni di beni mobili fra società che abbiano soci in comune, spese notarili, spese di manutenzione ordinaria, quelle relative a contratti di assistenza ed in genere quant'altro non strettamente attinente l'attività esercitata. Non sono inoltre ammesse destinazioni del contributo ad imprese appartenenti ai c.d. "settori sensibili" indicati nella normativa comunitaria vigente.

4. Le risorse per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta Comunale nell'ambito del Piano Esecutivo di Gestione.

5. Possono accedere ai contributi le Cooperative di Garanzia e/o i Consorzi Fidi con sede legale ed operativa nella Regione Emilia-Romagna a condizione che fra i soci sia presente un numero minimo di imprese con sede nel territorio del Comune di Cesena e precisamente, per ogni settore di operatività:

- COMMERCIO: almeno n. 100 imprese commerciali associate;
- INDUSTRIA: almeno n. 10 imprese industriali associate;
- ARTIGIANATO: almeno n. 100 imprese artigiane associate;
- AGRICOLTURA: almeno n. 20 imprese agricole associate;
- COOPERAZIONE: almeno n. 20 imprese cooperative associate.

6. Ogni Consorzio e/o Cooperativa, nel caso in cui operi a favore di imprese associate appartenenti ad ambiti diversi, può inoltrare istanza di contributo con riferimento ad un solo settore di operatività fra quelli indicati al comma 5.

7. Le domande di concessione dei contributi dovranno pervenire con le modalità ed entro il termine comunicati mediante apposito avviso emanato dal Dirigente del Servizio preposto, con il quale viene data notizia delle risorse disponibili, dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi.

8. Le risorse disponibili, stabilite ai sensi del comma 4, saranno ripartite fra i soggetti ammessi come segue:

a) una parte del fondo, stabilita con deliberazione della Giunta in relazione al totale complessivamente stanziato, sarà destinata ai soggetti operanti nel Settore Agricoltura in proporzione all'ammontare delle garanzie concesse alle imprese associate, con sede nel Comune di Cesena, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dell'avviso pubblico di cui al comma 7. Qualora il soggetto richiedente sia unico, la somma sarà erogata interamente al medesimo;

b) la ripartizione del fondo restante verrà effettuata fra i soggetti operanti nei settori Commercio, Industria, Artigianato e Cooperazione in proporzione diretta dell'ammontare delle garanzie concesse a favore delle imprese associate, con sede nel Comune di Cesena, nel periodo temporale di riferimento compreso fra l'1 gennaio ed il 31 dicembre dell'anno precedente l'emissione dell'avviso pubblico di cui al comma 7;

c) nel caso in cui un soggetto sia ammesso a contributo per la prima volta, avrà diritto per il primo anno ad una quota fissa definita con deliberazione della Giunta comunale. Qualora il Fondo risulti insufficiente per l'erogazione di tale quota fissa, la stessa sarà determinata riducendo proporzionalmente il fondo in relazione al numero complessivo dei soggetti ammessi a contributo, tenendo conto che per questi ultimi vale il criterio di ripartizione sopra descritto.

9. Nel caso in cui un nuovo richiedente sia il risultato della fusione di soggetti già beneficiari di contributi l'anno precedente, nella ripartizione del fondo si terrà comunque conto dell'ammontare complessivo delle garanzie concesse ai medesimi singoli soggetti.

10. La Giunta Comunale, con l'atto di cui alla lettera a) del comma 8, può stabilire annualmente la percentuale di contributo che dovrà essere destinata alle finalità suddette, l'ammontare del contributo erogato per il primo anno e definire ulteriori specifiche modalità di utilizzo per far fronte alla contingenza economica dell'anno di riferimento.

11. Le Cooperative ed i Consorzi beneficiari, anche qualora non presentino istanza per l'anno successivo, sono tenuti a presentare entro il 31 ottobre dell'anno seguente a quello in cui è stato ottenuto il contributo, la documentazione giustificativa necessaria, affinché il Comune possa verificare se l'utilizzo del contributo sia stato conforme alle finalità di cui al presente codice. In caso di esito negativo della verifica, il contributo sarà conseguentemente ridotto o recuperato e verrà avviato il procedimento per la restituzione della somma non utilizzata.

ART. 23 (CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ED INIZIATIVE DI ENTI, ASSOCIAZIONI, ORGANIZZAZIONI OPERANTI IN CAMPO SOCIALE)

1. Il Comune di Cesena valorizza, anche mediante l'erogazione di contributi economici, il concorso attivo di enti, associazioni e organizzazioni operanti in campo sociale alla realizzazione del sistema locale dei servizi sociali e socio-sanitari a rete, coerentemente con quanto previsto dalla Legge Regionale 12 marzo 2003, n. 2.

2. Tali contributi sono erogati, a parziale copertura delle spese sostenute, dal Dirigente di Settore per sostenere attività e progetti realizzati dai soggetti - di cui al precedente comma - sulla base delle risorse disponibili e degli indirizzi contenuti nel Piano di Zona Distrettuale per la Salute e per il Benessere Sociale.

3. E' facoltà del Dirigente di Settore sentire il Coordinamento comunale del Volontariato per acquisire elementi e informazioni utili a completare l'istruttoria di assegnazione dei contributi.

4. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti del presente articolo, per quanto attiene ogni altro aspetto procedurale relativo alle modalità di assegnazione ed erogazione dei contributi, valgono le medesime disposizioni previste al capo I.

5. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari anche in relazione alle obbligazioni contratte verso terzi dai soggetti beneficiari del contributo di cui al presente articolo.

ART. 24 (PARTECIPAZIONE DEL COMUNE ALLE SPESE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA, SISTEMAZIONE E RICOSTRUZIONE DELLE STRADE VICINALI).

1. Per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, il Comune eroga contributi, in misura variabile, in base ai criteri e indirizzi stabiliti dalle norme, nel limite massimo delle risorse stabilite annualmente dalla Giunta Comunale nell'ambito della deliberazione di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, ai soggetti di seguito indicati:

- utenti e frontisti delle strade vicinali;
- Consorzi Stradali Riuniti del Comune di Cesena per la gestione della manutenzione delle strade vicinali, in rappresentanza degli utenti delle strade vicinali consorziate.

2. Le tipologie di intervento ammesse a contributo sono le seguenti:

a) manutenzione ordinaria di strade vicinali non consorziate: consistono nella fornitura di materiali lapidei e di conglomerati bituminosi per l'esecuzione di interventi di manutenzione dei piani viabili;

b) manutenzione straordinaria di strade vicinali non consorziate: consistono nell'erogazione di denaro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, sulla base delle quote di partecipazione previste dalla specifica normativa vigente in materia;

c) manutenzione ordinaria e straordinaria di strade vicinali consorziate: consistono nell'erogazione di denaro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione, sistemazione e ricostruzione delle strade vicinali, sulla base delle quote di partecipazione previste dalla specifica normativa vigente in materia, da destinare ai Consorzi Stradali Riuniti.

3. I contributi per la manutenzione ordinaria sono assegnati con Determinazione del Dirigente competente, nel rispetto dei limiti fissati dalla specifica normativa vigente e degli indirizzi espressi e delle risorse assegnate dalla Giunta Comunale. Nell'assegnazione di tali contributi il Dirigente competente deve tener conto altresì dei seguenti criteri:

- a) limiti previsti dalla normativa vigente in materia di viabilità vicinale;
- b) conformità con i programmi e gli obiettivi generali e settoriali del Comune, compreso anche i limiti delle risorse economiche disponibili nel Bilancio;
- c) valenza e ripercussione territoriale;
- d) presenza o meno del Consorzio di manutenzione, o espressa volontà degli utenti di costituire il Consorzio.

4. I contributi per la manutenzione straordinaria sono erogati previa adozione di deliberazione della Giunta comunale che approva gli interventi di partecipazione alla spesa dei lavori, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto dei limiti fissati dalla specifica normativa vigente. In base alle disposizioni della Giunta comunale il Dirigente competente adotta specifici atti di gestione.

5. Le domande degli interessati devono essere presentate all'Ufficio protocollo del Comune di Cesena e devono contenere la seguente documentazione:

a) per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 lettera a): indicazione della strada o del tratto di strada interessato e del quantitativo di materiale richiesto:

b) per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 lettera b):

- Relazione illustrativa dei lavori da realizzare;
- elaborati grafici necessari per la definizione delle opere;
- preventivo economico di almeno tre ditte;
- dichiarazione circa la volontà degli utenti di costituire o meno il consorzio di manutenzione;

c) per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 2 lettera c) ai Consorzi Stradali Riuniti:

- per progetti di manutenzione ordinaria: bilancio preventivo e ultimo bilancio consuntivo disponibile, sottoscritto per autenticità dal legale rappresentante;
- per progetti di manutenzione straordinaria: relazione illustrativa e preventivo economico dei lavori da realizzare oltre ad eventuali elaborati grafici necessari per la definizione delle opere.

6. La documentazione di cui al comma precedente verrà utilizzata per la valutazione tecnica ed economica delle richieste pervenute.

7. La mancata esecuzione dei lavori per i quali è stato concesso il contributo entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di concessione determina la decadenza dallo stesso.

8. Nei casi di partecipazione alla spesa per l'esecuzione di interventi di carattere straordinario, i soggetti beneficiari sono tenuti a:

- comunicare al Comune la fine dei lavori;
- inoltrare la dichiarazione dell'esecuzione dei lavori secondo le regole dell'arte;
- inoltrare al Comune copia delle fatture quietanziate e delle attestazioni di regolarità contributiva delle ditte esecutrici.

9. Nel caso di erogazione di contributo ai Consorzi Stradali Riuniti di Cesena, la documentazione sopra elencata è sostituita dal Certificato di collaudo o documento equivalente redatto da tecnico qualificato.

10. La mancata presentazione della rendicontazione comporta la decadenza dal beneficio.

CAPO IV PATROCINIO

ART. 25 (SOGETTI RICHIEDENTI E TIPOLOGIA DEI PATROCINI)

1. Il patrocinio è concesso a singole iniziative realizzate dai soggetti di cui all'art. 9, nel territorio comunale o al di fuori dello stesso, ma con benefici rivolti alla comunità locale, e rappresenta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione del particolare valore delle stesse per lo sviluppo economico, sociale, morale, culturale, educativo, sportivo ed ambientale del territorio.

2. Il patrocinio può essere:

- a. "*non oneroso*" quando la concessione comporta la sola possibilità di fregiarsi del logo del Comune senza che vi sia il riconoscimento di alcun beneficio economico in favore del richiedente o alcun costo diretto od indiretto a carico dell'Amministrazione comunale;
- b. "*oneroso*" quando la concessione comporta la possibilità di fregiarsi del logo del Comune unitamente al riconoscimento di un vantaggio economico, diretto od indiretto, al richiedente, quale, ad esempio, la possibilità di utilizzo ovvero occupazione di aree o di spazi comunali senza oneri e corrispettivi.

ART. 26 (TIPOLOGIA DELLE INIZIATIVE)

1. Tutte le iniziative per cui si richiede il patrocinio dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- a) apportare un significativo contributo alla comunità cesenate;
- b) favorire lo sviluppo della solidarietà ed essere ispirate a principi di tolleranza ed uguaglianza;
- c) essere pubbliche, con accesso libero, e garantire la libera espressione delle opinioni;
- d) essere senza scopo di lucro, ad eccezione dei casi espressamente previsti dalla presente disciplina;
- e) rispondere alle linee programmatiche dell'Amministrazione;

2. A titolo esemplificativo, possono essere oggetto di patrocinio:

- a) eventi, quali manifestazioni, spettacoli, mostre, convegni, congressi, incontri, iniziative sportive.;
- b) pubblicazioni a stampa a carattere occasionale;
- c) prodotti multimediali e telematici (quali cd, dvd e qualsiasi altro supporto o prodotto multimediale);
- d) corsi, seminari, workshop e altre iniziative simili, purché siano aperte al pubblico e con carattere divulgativo;

3. Sono escluse dalla concessione del patrocinio:

- a) Le iniziative che abbiano esclusivo fine di propaganda o proselitismo;
- b) Le iniziative in conflitto con i principi dell'ordinamento giuridico, le finalità dell'Ente o che risultino negative per l'immagine dell'Amministrazione;

Sono comunque escluse dalla concessione del patrocinio oneroso:

- c) Le iniziative e gli eventi che costituiscono prevalentemente pubblicizzazione o promozione di opere, prodotti o servizi, di qualsiasi natura;

- d) Le iniziative aventi quale scopo prevalente la promozione di una o più imprese;
- e) Ogni pubblicazione, anche di natura digitale o telematica, di natura promozionale e commerciale;
- f) Ogni pubblicazione, anche di natura digitale o telematica, destinata ad essere distribuita o venduta a meno che i proventi ottenuti dalla vendita siano destinati, in prevalenza, a scopi benefici od altruistici;

Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 3 del presente articolo, il patrocinio oneroso può comunque essere concesso nel caso in cui la pubblicazione ovvero il prodotto multimediale preveda la compartecipazione dello Stato, delle Regioni o di altri Enti locali nella fase progettuale e realizzativa del progetto.

ART. 27 (PROCEDURA PER LA RICHIESTA DEL PATROCINIO)

1. Al fine di ottenere la concessione del patrocinio il richiedente deve presentare apposita istanza almeno 30 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa e deve contenere tutti gli elementi utili per consentire al Comune di valutarne l'ammissibilità.
3. L'istanza di patrocinio oneroso deve contenere:
 - a) la data e il luogo in cui si svolgerà la manifestazione o l'iniziativa;
 - b) l'esatta descrizione del soggetto richiedente e della sua attività statutaria;
 - c) il programma dettagliato della manifestazione o iniziativa;
 - d) gli obiettivi e le motivazioni della manifestazione o iniziativa;
 - e) la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio rivolte ad altri Enti pubblici;
 - f) l'elenco degli eventuali sponsor dell'iniziativa;
 - g) eventuale la richiesta di accesso ad altri benefici quali ad esempio l'accesso agevolato a sale e/o spazi/strutture comunali;
 - h) la richiesta di un sostegno economico rivolta all'Amministrazione con il prospetto contenente le entrate e le spese previste per la realizzazione dell'iniziativa;
 - g) ogni eventuale ulteriore notizia utile a valutarne l'ammissibilità.

ART. 28 (CONCESSIONE DEL PATROCINIO)

1. L'istanza di patrocinio deve essere presentata dal richiedente in forma scritta. Questa viene istruita dal Dirigente del Settore competente, al fine di verificarne la legittimità e completezza. Ove necessario, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e/o integrazioni a quanto contenuto nell'istanza stessa e/o nei documenti ad essa eventualmente allegati.
2. A seguito dell'istruttoria predisposta dal Dirigente del Settore competente:
 - se trattasi di patrocinio non oneroso il Sindaco o l'Assessore di riferimento per materia concede il patrocinio dandone comunicazione al beneficiario;
 - se trattasi di patrocinio oneroso, la Giunta Comunale concede, con delibera, il patrocinio indicando altresì l'importo massimo erogabile.
3. Il patrocinio non oneroso potrà, inoltre, essere concesso ad iniziative di cui all'art. 26, disciplinate attraverso convenzioni e altre procedure ad evidenza pubblica, ove detta concessione sia espressamente prevista, rispettivamente, dalla convenzione o dalla procedura.

ART. 29 (OBBLIGHI E COMUNICAZIONI)

1. La concessione del patrocinio comporta l'onere in capo al richiedente di esporre in evidenza, su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa, lo stemma ed il nome del Comune di Cesena, con la dicitura "Con il patrocinio del Comune di Cesena".
2. La bozza di tutto il materiale promozionale dell'iniziativa dovrà essere preventivamente sottoposta alla valutazione dell'Amministrazione Comunale concedente il patrocinio.
3. L'utilizzo improprio del logo del Comune comporta la revoca del patrocinio e di ogni eventuale altra agevolazione ad esso correlata.
4. Al fine di ottenere la liquidazione del patrocinio oneroso concesso, al termine dell'iniziativa patrocinata dovrà essere presentata rendicontazione completa delle spese sostenute e delle eventuali erogazioni o contributi ottenuti da altri Enti e/o sponsor.

ART. 30 (RESPONSABILITÀ)

1. La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in alcuna forma di responsabilità connessa con l'evento patrocinato, né nei riguardi degli organizzatori, né nei riguardi del pubblico, né nei confronti di terzi.

ART. 31 (AUTORIZZAZIONI)

1. La concessione del patrocinio non sostituisce eventuali autorizzazioni, concessioni o nulla osta richiesti per la realizzazione della manifestazione.
2. Il soggetto organizzatore dovrà pertanto dotarsi, a propria cura e a proprie spese, di tutte le necessarie autorizzazioni, licenze e permessi contemplati dalla normativa vigente.